

CRISI D'IMPRESA, LE NOVITÀ SULLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA



La composizione negoziata è una procedura per risanare le imprese in crisi. In questo articolo vengono presentati i nuovi strumenti entrati in vigore.

La piattaforma telematica per la proposizione della composizione negoziata della crisi d'impresa (introdotta con L. 147/2021), già attiva dal 15 novembre u.s., ha rappresentato sin da subito uno strumento innovativo al fine di perseguire più celermente il risanamento delle imprese in difficoltà economica, consentendo collateralmente a quest'ultime di sopperire agli effetti pregiudizievoli legati all'attuale emergenza economico-finanziaria.

La Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 ha avuto il merito di apportare diverse novità alla disciplina della composizione negoziata della crisi d'impresa, introducendo gli artt. da 30-ter a 30-sexies. La suite messa a disposizione da Unioncamere è stata integrata dall'art. 30-ter della Legge in epigrafe indicata, il quale ha previsto il collegamento di tale piattaforma con la centrale rischi della Banca d'Italia, nonché con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Tale interconnessione di informazioni permette all'esperto indipendente nominato per la composizione negoziata di accedere ai dati messi a disposizione dalle amministrazioni e, di conseguenza, di valutare compiutamente l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

L'art. 30-quater ha ulteriormente previsto - sempre in una logica di reciproco scambio di dati - che i creditori possano accedere alla piattaforma, inserendo le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto, oltre a poter visionare i documenti inseriti dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza.

Il successivo art. 30-quinquies ha introdotto sulla piattaforma in discorso un programma informatico gratuito, in grado di elaborare i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Elemento di assoluta novità per l'imprenditore introdotto sempre da tale disposizione normativa riguarda l'istituzione di un programma per l'elaborazione automatica di un "piano

di rateizzazione", ove l'indebitamento complessivo sia preliminarmente valutato dal programma stesso come formalmente sostenibile e non sia superiore a € 30.000. Il piano di rateizzazione si riterrà approvato ove, previa comunicazione dell'imprenditore ai creditori, quest'ultimi non manifestino il proprio dissenso entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso.

Articolo 30-sexies, occhio alle scadenze

Da ultimo, l'art. 30-sexies ha introdotto l'obbligo in capo a determinati creditori pubblici qualificati (segnatamente INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) di segnalare all'imprenditore il superamento di specifiche soglie individuate dalla stessa L. n. 233/2021. Il co. 2 dell'art. 30-sexies ha previsto, appunto, determinati alert, al ricorrere dei quali l'ente deputato dovrà procedere alla comunicazione, invitando l'imprenditore ad avviare la composizione negoziata della crisi d'impresa.

Precisamente, l'INPS dovrà segnalare all'imprenditore il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore al 30 % di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di € 15.000, per le imprese aventi lavoratori subordinati e parasubordinati. Diversamente, nel caso di imprese senza tali caratteristiche, l'Ente dovrà effettuare la segnalazione nel caso di mancato versamento di contributi per un importo superiore a € 5.000. L'Agenzia delle Entrate, sarà invece obbligata a segnalare l'esistenza di un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a € 5.000. Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dovrà segnalare l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori all'importo di € 100.000, per le imprese individuali, a € 200.000 per le società di persone e € 500.000 per le altre società.

*Simone Facchinetti

Avvocato d'impresa e rappresentante Ufficiale Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti

www.simonefacchinetti.it